



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 giugno 2009 (16.06)
(OR. en)**

11032/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0075 (CNS)**

**POSEIDOM 1
POSEIMA 1
REGIO 28
FISC 88**

PROPOSTA

Mittente: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 9 giugno 2009

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 259 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.6.2009
COM(2009) 259 definitivo

2009/0075 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La decisione 2002/167/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2002¹, autorizzava il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre. In base a tale decisione il Portogallo poteva applicare a detti prodotti un'aliquota d'accisa inferiore all'aliquota piena sull'alcole di cui all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE², ed inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole fissata dalla direttiva, ma non inferiore di oltre il 75% all'aliquota nazionale standard sull'alcole. Tale misura era applicabile dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2008. Con le domande in data 16 giugno 2008 e 20 giugno 2008, il Portogallo ha chiesto di prorogare l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2013.

Il 5 novembre 2008 e il 25 febbraio 2009, in seguito alle richieste dei servizi della Commissione, le autorità portoghesi hanno fornito complementi di informazione volti a dimostrare che è necessario prorogare la riduzione delle aliquote d'accisa oltre la fine del 2008 al fine di mantenere la produzione di rum, liquori e /o acquaviti e delle attività agricole connesse.

Attualmente a Madera sono registrate otto imprese che producono rum e/o liquori; nelle Azzorre nove imprese producono liquori e trentotto producono acquavite. Il principale produttore, un produttore di rum e liquori di Madera, dovrebbe produrre complessivamente 558,02 ettolitri di alcole puro in media all'anno nel periodo 2009-2013. Nel 2007 gli operatori economici della regione autonoma di Madera hanno prodotto complessivamente 1 304,99 hl di rum e 419,95 hl di liquori (gradazione alcolica 100%). Nello stesso anno, gli operatori nella regione autonoma delle Azzorre hanno prodotto 1 680 hl di liquori (gradazione alcolica 20%) e 994 hl di acquavite (gradazione alcolica tra 37,5% e 42%). Praticamente l'intera produzione è venduta sui mercati regionali, soltanto una piccola parte è esportata (per i liquori delle Azzorre: è esportato circa il 10% della produzione, soprattutto verso l'America del nord).

L'industria locale impiega circa 130 lavoratori a Madera e circa 90 lavoratori nelle Azzorre. A Madera, la coltura e la trasformazione della canna da zucchero e della frutta danno lavoro a circa 1 000 aziende agricole a conduzione familiare.

Nel 2007 la quota di mercato dei prodotti che usufruivano di un'aliquota d'accisa ridotta era inferiore a quella di prodotti simili importati o provenienti da altre zone della Comunità (20,3% Madera; 38,9% nelle Azzorre) da parte dei quali i prodotti in questione subiscono quindi un'aspra concorrenza. Inoltre, nonostante l'applicazione di un'aliquota d'accisa ridotta, il prezzo medio (accisa inclusa) di vendita al dettaglio, a Madera e nelle Azzorre, di rum, liquori o acquaviti di produzione locale è più elevato di quello di prodotti simili provenienti da altre regioni.

¹ GU L 55 del 26.2.2002, pagg. 36-37.

² Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

Gli svantaggi principali che devono affrontare i produttori di rum, liquori e/o acquaviti derivano dai costi supplementari connessi ai fattori elencati dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato (ossia distanza, insularità, superfici modeste, topografia e clima difficili).

Le materie prime di origine agricola (secondo il caso, canna da zucchero, frutta, piante, miele, panna, latte e vino) sono più costose di quanto sarebbero in condizioni di produzione normali, il che è dovuto alle modeste superfici e alla discontinuità geografica delle aziende agricole, e al conseguente basso livello di automazione. Nel caso di Madera, inoltre, la produzione proveniente dalla trasformazione della canna da zucchero è inferiore a quella di altre regioni ultraperiferiche, a causa della topografia, del clima, del suolo e della produzione artigianale.

Il trasporto sulle isole di alcune materie prime e dei materiali da imballaggio non prodotti sul posto comporta costi supplementari rispetto al trasporto unicamente del prodotto finito. Nel caso delle Azzorre, l'insularità è doppiamente grave, poiché le isole sono sparse su una distanza di 600 km, il che causa ulteriori costi supplementari per i trasporti fra le isole. Infine, il trasporto e l'installazione delle attrezzature di trasformazione, produzione e confezionamento sono più costosi sui territori in parola che sul continente, a causa della loro lontananza e insularità.

Sorgono poi costi aggiuntivi, dovuti all'immagazzinamento dei prodotti finiti, perché il consumo locale non assorbe man mano i prodotti ottenuti, ma si protrae per tutto l'anno.

Vanno presi in considerazione i costi di viaggio per visitare i fornitori ed i clienti sul continente, nonché i costi supplementari per la spedizione di campioni a fini di analisi di laboratorio (nel caso delle Azzorre).

I costi unitari sono aumentati anche da altri fattori connessi alla dimensione limitata del mercato locale, quali la necessità di mantenere ingenti scorte di materie prime e, elemento importante, il rapporto sfavorevole tra costi fissi e quantità prodotta. Tale rapporto sfavorevole riguarda il sovradimensionamento delle attrezzature ma anche, in una certa misura, le spese necessarie per rispettare le norme in materia di ambiente. A tal riguardo i produttori di rum di Madera subiscono uno svantaggio supplementare, poiché sono tenuti a sostenere i costi per il trattamento dei rifiuti della lavorazione della canna da zucchero, mentre i produttori di altre regioni possono riciclare tali sottoprodotti.

A carico dei produttori in questione vi sono anche altri costi aggiuntivi applicabili a tutte le imprese situate sulle isole, a differenza di quelle situate sul continente. Ci si riferisce in particolare ai costi della manodopera (nelle due regioni interessate il salario minimo è superiore del 5% a quello delle altre regioni) e ai costi energetici, ma anche (nel caso di Madera) ai costi della costruzione e al costo dei terreni.

Per dimostrare che l'aliquota ridotta delle accise non supera l'importo necessario a compensare i costi supplementari causati dai fattori elencati dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato (ossia distanza, insularità, superfici modeste, topografia e clima difficili, dipendenza economica da alcuni prodotti), le autorità portoghesi hanno quantificato i costi supplementari connessi a tali svantaggi: le cifre indicano che i costi addizionali per unità di prodotto superano il valore della corrispondente riduzione delle accise di un importo situato tra il 7% e il 19% circa.

L'applicazione di un'aliquota d'accisa ridotta può quindi essere ritenuta necessaria affinché i produttori del settore possano mantenere la loro posizione competitiva rispetto ai prodotti simili di altre zone della Comunità.

Avendo tenuto conto sia della certezza del diritto, necessaria affinché i produttori locali sviluppino le loro attività commerciali, sia della necessità di fissare una scadenza alle deroghe fiscali, la Commissione propone di autorizzare una proroga della deroga per un periodo di cinque anni. Si propone, tuttavia, di chiedere al Portogallo di presentare una relazione intermedia, entro il 31 dicembre 2011, che consenta alla Commissione di valutare se permangono le ragioni che hanno giustificato la concessione dell'aliquota ridotta.

- **Contesto generale**

La normativa comunitaria relativa alle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche è contenuta in due direttive. La direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche³, fissa definizioni comuni per i prodotti soggetti all'accisa, specifica il metodo di calcolo dell'accisa e i criteri in base ai quali alcuni prodotti possono beneficiare di esenzioni o di aliquote ridotte. La citata direttiva del Consiglio 92/84/CEE fissa le aliquote minime dell'accisa per ogni categoria di prodotto.

La decisione 2002/167/CE autorizzava il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre. L'aliquota ridotta applicata non deve essere inferiore di oltre il 75% all'aliquota nazionale standard sull'alcole. Questa decisione ha cessato di avere effetto il 31 dicembre 2008.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

A norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, il trattato si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie (regioni ultraperiferiche). Tuttavia, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato CE a tali regioni, ivi comprese politiche comuni.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Le misure specifiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, devono tener conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Come già precisato, la riduzione dell'accisa è limitata all'importo necessario a compensare gli svantaggi subiti dai prodotti di fabbricazione e di consumo locale in questione. Tenendo conto di quanto precede, nonché del fatto che i volumi in parola restano modesti e che l'agevolazione fiscale rimane limitata al consumo nelle regioni

³ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

interessate, gli effetti sul mercato interno sono alquanto limitati, cosicché la condizione di cui all'articolo 299, paragrafo 2, è adempiuta.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Il governo portoghese ha presentato la domanda su richiesta degli operatori economici interessati.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario il ricorso ad un parere esterno.

- **Valutazione dell'impatto**

L'impatto economico della proposta interessa essenzialmente i produttori di rum e liquori di Madera e i produttori di liquori e acquaviti delle Azzorre e può, pertanto, essere ritenuto minimo.

Se tali produttori perdessero il vantaggio dell'aliquota d'accisa ridotta, l'aumento risultante del prezzo di vendita al dettaglio rischierebbe di compromettere la sussistenza e la sopravvivenza di detti settori economici, nonché l'occupazione ad essi direttamente e indirettamente connessa.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Si propone di autorizzare il Portogallo ad applicare, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, un'aliquota d'accisa ridotta sul rum e sui liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera e sui liquori e sulle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre. L'aliquota ridotta può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 75% all'aliquota nazionale standard sull'alcole, il che corrisponde all'autorizzazione concessa dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2008 con decisione 2002/167/CE.

- **Base giuridica**

Articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

- **Principio di sussidiarietà**

Le deroghe alle disposizioni del trattato ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, dello stesso sono di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto non si applica il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Non supera quanto necessario a compensare i costi elevati connessi alla produzione di rum e liquori nella regione autonoma di Madera e alla produzione di liquori e acquaviti nella regione autonoma delle Azzorre (cfr. sopra).

- **Scelta dello strumento**

L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato dispone che le misure specifiche per le regioni ultraperiferiche sono adottate con decisione del Consiglio.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁴,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2002/167/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2002⁶, il Portogallo è stato autorizzato ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre. L'applicazione di un'aliquota d'accisa ridotta su detti prodotti è stata ritenuta necessaria per la sopravvivenza dell'industria locale che li produce e li commercializza. Tenendo conto dei costi elevati di tali attività che derivano soprattutto da fattori inerenti alla loro situazione in quanto regioni ultraperiferiche (distanza, insularità, superfici modeste, topografia e clima difficili) si è ritenuto che soltanto una riduzione dell'aliquota d'accisa sui prodotti interessati, fabbricati e consumati localmente, consentirebbe loro di continuare a competere, da una posizione paritaria, con prodotti simili importati o forniti da altre regioni della Comunità e garantire in tal modo la sopravvivenza dei relativi settori. In base alla medesima decisione, il Portogallo poteva applicare a detti prodotti un'aliquota d'accisa inferiore all'aliquota piena sull'alcole di cui all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE⁷, ed inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole fissata dalla direttiva, ma non inferiore di oltre il 75% all'aliquota nazionale standard sull'alcole. Tale misura era applicabile dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2008.
- (2) In data 16 giugno 2008 e 20 giugno 2008, il Portogallo ha chiesto un'autorizzazione alle stesse condizioni, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU L 55 del 26.2.2002, pag. 36.

⁷ Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

- (3) La concessione della nuova autorizzazione richiesta è giustificata dalla necessità di non compromettere lo sviluppo di queste regioni ultraperiferiche. L'industria locale impiega circa 130 lavoratori a Madera e circa 90 lavoratori nelle Azzorre. A Madera, la coltura e la trasformazione della canna da zucchero e della frutta danno lavoro a circa 1 000 aziende agricole a conduzione familiare. Tenendo conto delle difficoltà per esportare da tali regioni, i mercati locali sono i soli sbocchi possibili per vendere tali prodotti.
- (4) È opportuno continuare ad autorizzare la riduzione dell'aliquota d'accisa al livello richiesto per contribuire a compensare lo svantaggio competitivo che subiscono le bevande alcoliche distillate prodotte a Madera e nelle Azzorre come conseguenza dei costi di produzione e di commercializzazione più elevati.
- (5) In effetti, le materie prime di origine agricola sono più costose in queste regioni che in condizioni di produzione normali, a causa delle superfici modeste, della natura discontinua e della scarsa automazione delle aziende agricole. Nel caso di Madera, inoltre, la produzione proveniente dalla trasformazione della canna da zucchero è inferiore a quella di altre regioni ultraperiferiche, a causa della topografia e del clima difficili, del suolo e della produzione artigianale. Il trasporto sulle isole di alcune materie prime e dei materiali da imballaggio non prodotti sul posto comporta costi supplementari rispetto al trasporto unicamente del prodotto finito. Nel caso delle Azzorre, l'insularità è doppiamente grave, poiché le isole sono sparse su una vasta superficie. Il trasporto e l'installazione di attrezzature in tali regioni lontane ed insulari accresce ulteriormente i costi aggiuntivi. Lo stesso vale per i necessari viaggi e spedizioni verso il continente. Si aggiungono anche i costi supplementari dovuti all'immagazzinaggio dei prodotti finiti, poiché il consumo locale non assorbe man mano i prodotti ottenuti, ma si protrae per tutto l'anno. Le dimensioni modeste del mercato regionale aumentano i costi unitari in vari modi, in particolare a causa del rapporto sfavorevole tra costi fissi e produzione, sia per quanto riguarda le attrezzature che per quanto riguarda le spese necessarie a rispettare le norme in materia di ambiente. Inoltre, i produttori di rum di Madera devono trattare i rifiuti della trasformazione della canna da zucchero, mentre i produttori di altre regioni li possono riciclare. Infine i produttori in questione assumono anche i costi supplementari generalmente sostenuti dalle economie a carattere locale, in particolare i costi più elevati di manodopera e di energia.
- (6) La riduzione del 75% non supera l'importo necessario a controbilanciare i costi supplementari subiti dagli operatori a causa delle citate caratteristiche peculiari di Madera e delle Azzorre in quanto regioni ultraperiferiche.
- (7) Un attento esame della situazione indica pertanto che la richiesta del Portogallo va accolta al fine di salvaguardare il settore delle bevande alcoliche nelle regioni ultraperiferiche di cui trattasi.
- (8) Poiché l'agevolazione fiscale è limitata all'importo necessario a compensare i costi supplementari e poiché i volumi in questione rimangono modesti e detta agevolazione si limita al consumo nelle regioni interessate, la misura non compromette l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario.
- (9) Ponderando la necessità di fissare una scadenza alle deroghe fiscali rispetto all'esigenza degli operatori economici locali di ottenere la sicurezza necessaria a

sviluppare le attività commerciali, è opportuno concedere l'autorizzazione per un periodo di cinque anni.

- (10) Occorre garantire che il Portogallo possa applicare le riduzioni in questione a decorrere dalla scadenza dell'analogha autorizzazione concessa con la decisione 2002/167/CE per il periodo precedente. È pertanto necessario concedere l'autorizzazione richiesta con effetto dal 1° gennaio 2009.
- (11) È opportuno chiedere una relazione intermedia, affinché la Commissione possa valutare se le condizioni che giustificano la concessione della deroga continuano ad essere soddisfatte.
- (12) La presente decisione non pregiudica l'eventuale applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 90 del trattato, il Portogallo è autorizzato ad applicare, nella regione autonoma di Madera, al rum e ai liquori ivi prodotti e consumati nonché, nella regione autonoma delle Azzorre, ai liquori e alle acquaviti ivi prodotti e consumati, un'aliquota d'accisa inferiore all'aliquota normale applicabile all'alcole, di cui all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 è limitata:

- (1) a Madera
 - (a) al rum definito nella categoria 1 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio⁸, che porta l'indicazione geografica "Rum da Madeira" di cui alla categoria 1, dell'allegato III, del citato regolamento,
 - (b) ai liquori e "creme di" definiti nelle categorie 32 e 33 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o piante locali;
- (2) per quanto riguarda le Azzorre
 - (a) ai liquori e "creme di" definiti nelle categorie 32 e 33 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o materie prime locali;

⁸ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

- (b) alle acquaviti di vino o di vinaccia aventi le caratteristiche e le qualità di cui alle categorie 4 e 6 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008.

Articolo 3

L'aliquota d'accisa ridotta applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1 può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 75% all'aliquota nazionale standard sull'alcole.

Articolo 4

Entro il 31 dicembre 2011 al più tardi, il Portogallo invia alla Commissione una relazione onde consentirle di valutare se permangono le ragioni che hanno giustificato la concessione dell'aliquota d'accisa ridotta.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2013.

Articolo 6

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*